

COMUNE DI MENAGGIO

PROVINCIA DI COMO

CIG N. 3620911647

REP. N. 4

OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2014

L'anno duemilaDODICI, il giorno UNO, del mese di FEBBRAIO, in Menaggio e nella Casa Comunale, -----

TRA

Sig. **BORDOLI GEOM. PIETRO ENRICO**, nato a TREMEZZO (CO) il 13.05.1958, domiciliato per la sua carica presso il Comune d Menaggio, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del provvedimento sindacale n. 6 in data 25.06.2004, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Menaggio, partita IVA 00562850131, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio lavori pubblici, di seguito nel presente atto denominati per brevità anche "Comune di Menaggio"; -----

DE BATTISTI GIANNI nato Bonavigo (VR) il 01.10.1946, residente a Como Via Cardano 83 (C.F. DBT GNN 46R01 A964Q) il quale interviene e stipula nel presente atto in qualità di Consigliere della Ditta DE BATTISTI TERMOSANITARI SRL, avente sede legale in Via Roma 12 - 22020 S. FERMO DELLA BATTAGLIA (CO), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02162810135. -----

PREMESSO

CHE con determinazione n. 211/280 in data 29/11/2011, del Responsabile del detto servizio, è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento in economia

mediante cottimo fiduciario e approvato contestualmente il foglio patti e condizioni stabilendo quale corrispettivo annuo presunto di € 9.000,00 (novemila/00) IVA compresa per un totale complessivo del triennio pari ad € 27.000,00 (ventisettemila/00) IVA compresa per la fornitura di materiale idraulico per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2014. -----

CHE con determinazione del Responsabile del servizio n. 232 del 21.12.2011 la detta fornitura è stata affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 alla ditta DE BATTISTI TERMOSANITARI SRL con sede a S. Fermo della Battaglia (CO) a fronte di un ribasso del 35%. -----

ACCERTATO

- Che non si rende necessario acquisire la certificazione antimafia trattandosi dell'appalto di fornitura di importo inferiore ad € 154.937,07; -----

- Che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt. 10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dagli articoli 3002 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto;

Volendosi ora determinare le norme che debbono regolare l'appalto di che trattasi e nelle intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: -----

ART. 1 - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

ART. 2 - Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale idraulico per gli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le modalità indicate nel foglio patti e condizioni

(approvato con determinazione n. 211/580 del 29.11.2011) per l'importo complessivo di € 9.000,00.= per ciascun anno, comprensivo di ogni altro onere, per un totale nel triennio pari ad € 27.000,00,= (ventisettemila/00) -----

ART. 3 - La ditta DE BATTISTI Termosanitari di S. Fermo della Battaglia (CO) col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità dedotte e risultanti nel presente contratto, nell'allegato foglio di patti e condizioni e nell'allegata offerta presentata dalla ditta aggiudicataria che prevede un ribasso pari al 35% (trantacinque%) sul listino prezzi delle opere edili della CCIAA di Milano, per le categorie C3 "Impianti idrico sanitari" del 3° trimestre 2011. -----

ART. 4 - L'ammontare della fornitura resta stabilito nella somma complessiva presunta di € 9.000,00 (novemila/00) per ciascun anno, per un totale nel triennio pari ad € 27.000,00 (ventisettemila/00) IVA 21% compresa. -----

Si specifica che l'importo di fornitura costituisce l'importo massimo presunto e che non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di acquisire beni per la somma totale complessiva indicata al comma precedente. -----

ART. 5 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la ditta ha costituito cauzione definitiva di € 2.700,00 (duemilasettecento/00) a mezzo polizza fideiussoria n. 2012/50/2201782 dell'Assicurazione Reale Mutua sede di Menaggio in data 23.01.2012. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Tale fidejussione assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. -----

ART. 6 - E' vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che la Ditta aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. -----

In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata alla ditta appaltatrice nei termini sopra descritti. -----

ART. 7 - La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

ART. 8 - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; -----
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentiva dall'art. 1671 del Codice Civile; -----
- c) nel caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali; -----
- d) per comportamenti tenuti dal personale dell'appaltatore di gravità tale da

sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale; -----

e) in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore; -----

f) interruzione del servizio senza giusta causa; -----

g) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal Capitolato speciale d'appalto; -----

h) cessione e/o concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi.

La risoluzione del contratto è notificata dall'ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'aggiudicataria, che ricevutale, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi attività. -----

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno patito. -----

E' altresì motivo di risoluzione espressa: a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 76, del DPR n. 445/2000; b) la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; c. il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile del procedimento ai sensi del primo comma, dell'art. 303 del DPR n. 207/2010; d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti della Ditta Aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a

qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010; e. il ritardo grave nell'adempimento della fornitura qualora l'importo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2, dell'art. 298, del DPR n. 207/2010.-----

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca dell'incarico, all'appaltatore dovranno essere corrisposti i corrispettivi e rimborsi spese per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di comunicazione di revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione. -----

ART. 9 - Per gli effetti del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella sede Municipale, e dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio.

ART. 10 - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto le parti si riportano alle norme contenute nell'allegato foglio di patti e condizioni.

ART. 11 - Il presente contratto è stipulato con la forma della scrittura privata.

Sono a completo ed esclusivo carico delle forniture tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa.-----

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.-----

ART. 12 - 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.---

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia. 4. La ditta fornitrice è tenuta per l'intera durata del contratto a conformarsi a tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori vigenti. -----

ART. 13 - Il Comune di Menaggio ai sensi del D.lgs. 196/2003 tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunali in materia. -----

Questo atto consta di 6 intere facciate e n. 16 righe oltre quanto di questa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

L'APPALTATORE

f.to Bordoli Geom. Pietro Enrico

f.to De Battisti Gianni